



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en)

6829/26
ADD 3

LIMITE

UK 46

Fascicolo interistituzionale:
2026/0058 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

CONDIZIONI DI LAVORO E DI OCCUPAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 295 DELL'ACCORDO

Elenco delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 295:

- a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
- d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;

- i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nel territorio in cui sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini della parte sesta del presente accordo e del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
 - c) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo;
 - d) "arbitro": un membro del collegio arbitrale;
 - e) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

- f) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo;
- g) "cancelleria": un organismo esterno nominato dalle parti, che dispone delle competenze necessarie per fornire loro sostegno amministrativo ai fini del procedimento;
- h) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate; e
- i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo o di un eventuale accordo integrativo.

II. Notifiche

- 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento (di seguito "notifica"):
 - a) del collegio arbitrale è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte indirizzato al collegio arbitrale è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
 - c) di una parte indirizzato all'altra parte è inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

3. Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.
4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo del Regno Unito o di Gibilterra, il termine per la consegna del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina degli arbitri

7. Se, a norma della parte sesta, articolo 306, del presente accordo, un arbitro è selezionato per sorteggio, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice comunica senza ritardo al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8. Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro nella rispettiva selezione. Ciascuno conferma la propria disponibilità a entrambe le parti entro cinque giorni dalla data di presentazione della notifica.
9. Ai fini dell'articolo 306, il copresidente del consiglio di cooperazione della parte attrice seleziona mediante estrazione a sorte:
- a) un arbitro tra i nominativi delle persone che una parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco per l'esercizio della funzione di arbitro a norma dell'articolo 319, paragrafo 1, lettera a) o b), secondo il caso, o, in mancanza di tali nominativi, tra quelli delle persone che l'altra parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco; e
 - b) un presidente tra i nominativi delle persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco di presidenti a norma dell'articolo 319, paragrafo 1, lettera c).
10. Le parti possono nominare una cancelleria con il compito di fornire assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di specifici procedimenti di risoluzione delle controversie in base ad accordi ad hoc o in virtù di accordi adottati dal consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 326 del presente accordo .
11. Gli arbitri accettano la nomina firmando i contratti di nomina. Le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti gli arbitri scelti hanno confermato la loro disponibilità, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare prontamente. Il compenso e le spese degli arbitri si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o degli assistenti di un arbitro non superano il 50 % del compenso di tale arbitro.

IV. Riunione organizzativa

12. Salvo diverso accordo tra loro, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportune, fra cui il calendario dei procedimenti arbitrali. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo, compreso per telefono o in videoconferenza.

V. Comunicazioni scritte

13. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio arbitrale

14. Il presidente del collegio arbitrale ne presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
15. Salvo se altrimenti disposto alla parte sesta del presente accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.
16. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.

17. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della parte sesta del presente accordo o dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nella parte sesta del presente accordo o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

VII. Sostituzione

20. La parte che ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 30 dell'accordo e debba pertanto essere sostituito ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sufficienti delle inosservanze presunte dell'arbitro.
21. Le parti si consultano entro 15 giorni dall'informazione di cui all'articolo 20. Esse informano l'arbitro delle inosservanze presunte e possono chiedergli di adottare le opportune misure correttive. Le parti possono, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 306 del presente accordo.

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 30, il nuovo arbitro è selezionato conformemente all'articolo 306 del presente accordo .

23. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle altre persone ancora nel sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 319 del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del consiglio di cooperazione della parte richiedente o dal delegato del presidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 30, il presidente è selezionato conformemente all'articolo 306 del presente accordo.

VIII. Udienze

24. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 12, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

25. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, e a Londra se la parte attrice è l'Unione. La parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dell'udienza e ne sostiene le relative spese.
26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
28. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
- a) i rappresentanti di una parte;
 - b) i consulenti;
 - c) gli assistenti e il personale amministrativo;
 - d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e
 - e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 318 del presente accordo.
29. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

30. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente a ciascuna parte, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

a) Argomentazione

i) argomentazione della parte attrice; e

ii) argomentazione della parte convenuta.

b) Argomentazione di contestazione

i) replica della parte attrice; e

ii) controreplica della parte convenuta.

31. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

32. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti.

33. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

34. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

35. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.

X. Riservatezza

36. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate, che è divulgata al pubblico.
37. Nulla nel presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
38. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

39. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

40. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.
41. Le parti non possono avere alcun contatto con gli arbitri. I contatti tra una parte e una persona proposta per la nomina ad arbitro si limitano alle questioni relative alla disponibilità di tale persona e al contratto di nomina.

XII. Comunicazioni amicus curiae

42. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti ("comunicazioni amicus curiae"), purché tali comunicazioni:
- a) pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso;
 - b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
 - c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;
 - d) contengano una descrizione della persona che presenta la comunicazione, compresi la cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle attività svolte, lo status giuridico, gli obiettivi generali, le fonti di finanziamento e l'eventuale soggetto controllante;

- e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e
- f) siano redatte nella lingua di lavoro scelta conformemente agli articoli 46 o 47 .

- 43. Le comunicazioni *amicus curiae* sono trasmesse alle parti perché possano formulare osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione alle parti.
- 44. Nella propria relazione il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni *amicus curiae* ricevute a norma dell'articolo 42. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina tali argomentazioni, il collegio arbitrale tiene conto anche delle osservazioni formulate dalle parti a norma dell'articolo 43.

XIII. Casi urgenti

- 45. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310 del presente accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Lingua di lavoro e traduzione

- 46. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese.
- 47. I lodi, le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono redatte in inglese.

48. La parte che presenti un documento in una lingua diversa dall'inglese ne trasmette contemporaneamente una traduzione a proprie spese.

XV. Altre procedure

49. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'emissione di un lodo, di una relazione o di una decisione da parte del collegio a norma degli articoli da 314 a 317 del presente accordo.

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

I. Definizioni

1. Nel presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale;
 - b) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e
 - c) "candidato": una persona proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 306 o 319 del presente accordo.

II. Principi fondamentali

2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:
 - a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;
 - b) sono indipendenti e imparziali;

- c) evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
 - d) evitano qualsiasi irregolarità o parzialità e qualsiasi parvenza di irregolarità o parzialità;
 - e) osservano norme di condotta rigorose;
 - f) non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo in merito alla risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo; e
 - g) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
3. Gli arbitri non contraggono, né direttamente né indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
4. Gli arbitri non usano la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
5. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
6. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III. Obblighi di dichiarazione

7. Prima di accettare la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 306, del presente accordo, ciascun candidato cui è richiesto di esercitare tale funzione riceve una copia del presente codice di condotta e dichiara per iscritto alle parti l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto, presenti o passati, che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.
8. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ciascun arbitro di compiere in ogni momento ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 7, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano, e di dichiararli per iscritto alle parti non appena ne venga a conoscenza.
9. I candidati e gli arbitri comunicano alle parti qualsiasi questione attinente a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché la esaminino.

IV. Doveri degli arbitri

10. In seguito all'accettazione della nomina, gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente, sollecitamente e con equità e diligenza le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento.
11. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o elaborare una relazione. Essi non delegano ad altri tale dovere.

12. Gli assistenti rispettano *mutatis mutandis* gli obblighi stabiliti per gli arbitri nelle parti II, III e VII del presente codice di condotta i arbitri adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti siano a conoscenza di tali obblighi e li rispettino.

V. Doveri dei potenziali candidati

13. Le persone il cui nominativo è incluso nell'elenco compilato a norma dell'articolo 306 o 319 del presente accordo osservano norme di condotta rigorose ed evitano qualsiasi irregolarità o parvenza di irregolarità. Le persone il cui nominativo è incluso in tale elenco o che sono prese in considerazione ai fini dell'inclusione in tale elenco comunicano senza ritardo alle parti qualsiasi questione che meriti di essere esaminata al riguardo.

VI. Obblighi degli ex arbitri

14. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.
15. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VII del presente codice di condotta.

VII. Riservatezza

16. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare o dall'usare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati, eccetto ai fini del procedimento stesso. In particolare gli arbitri non divulgano né usano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una relazione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 321 del presente accordo.
18. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VIII. Spese

19. Gli arbitri registrano il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute da un assistente, se del caso, e presentano un resoconto finale al riguardo.
-

PROTOCOLLO
SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO SSC.1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività subordinata": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se l'attività o la situazione assimilata esiste a Gibilterra, o della legislazione di sicurezza sociale del Regno di Spagna se l'attività o la situazione assimilata esiste nel Regno di Spagna;
- b) "attività autonoma": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se l'attività o la situazione assimilata esiste a Gibilterra, o della legislazione di sicurezza sociale del Regno di Spagna, se l'attività o la situazione assimilata esiste nel Regno di Spagna;

- c) "servizi di riproduzione medicalmente assistita": tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino;
- d) "prestazioni in natura":
- i) ai sensi del titolo III, capo 1, le prestazioni in natura previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;
 - ii) ai sensi del titolo III, capo 2, tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;
- e) "periodo di cura dei figli": qualsiasi periodo accreditato in virtù della legislazione pensionistica del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente;
- f) "pubblico dipendente": la persona considerata tale o a essa assimilata dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;

- g) "autorità competente": per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, il ministro, i ministri o altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il Regno di Spagna o per tutta Gibilterra, o per parte dell'uno o dell'altra, i regimi di sicurezza sociale;
- f) "istituzione competente":
- i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni; o
 - ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli stesso, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel Regno di Spagna, se l'istituzione si trova nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se l'istituzione si trova a Gibilterra; o
 - iii) l'istituzione di cui ha dato comunicazione, secondo il caso, l'autorità competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna; o
 - iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità di cui ha dato comunicazione, secondo il caso, l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna;
- i) "assegno in caso di morte": ogni somma versata *una tantum* in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui al punto v);

- j) "prestazione familiare": tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato SSC-1;
- k) "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che rientri nella definizione di cui all'articolo 291, paragrafi 2 e 3, del presente accordo;
- l) "base di servizio": il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;
- m) "istituzione": per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o per il Regno di Spagna , l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
- n) "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora": rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente del caso;

- o) "persona assicurata": in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capi 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente ai sensi del titolo II, per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente protocollo;
- p) "legislazione": in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o al Regno di Spagna, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1; il termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al presente punto o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione, purché il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, rilasci una dichiarazione al riguardo provvedendo a notificarla al comitato specializzato per la circolazione delle persone. L'Unione europea pubblica tale dichiarazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- q) "prestazione per l'assistenza a lungo termine": una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza;

r) "familiare":

- i)
 - A) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
 - B) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona risiede a Gibilterra, o del Regno di Spagna, se la persona risiede nel Regno di Spagna;
- ii) se la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia applicabile ai sensi del punto i), non distingue i familiari dalle altre persone alle quali è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
- iii) qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti i) e ii), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

s) "pensionato": la persona che beneficia di una prestazione legale di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità per conto del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o per conto del Regno di Spagna a seguito dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra o nel Regno di Spagna;

- t) "periodo di occupazione" o "periodo di attività lavorativa autonoma": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione in virtù della quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
- u) "periodo di assicurazione": i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione in virtù della quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
- v) "pensione": non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
- w) "prestazione di prepensionamento": tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età a un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro del Regno di Spagna o di Gibilterra, a seconda di quale sia competente; "prestazione di vecchiaia anticipata": prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua a essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
- x) "sede legale o domicilio": la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;

- y) "residenza": il luogo in cui una persona soggiorna legalmente;
- z) "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo": le prestazioni in denaro di carattere non contributivo:
- i) intese a fornire:
 - A) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato; o
 - B) unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale della persona nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato; e
 - ii) che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;
- aa) "regime speciale per pubblici dipendenti": qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nel Regno di Spagna o a Gibilterra, a seconda di quale sia interessato, e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
- bb) "dimora": la residenza temporanea.

ARTICOLO SSC.2

Comunicazioni e notifiche

La procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del presente accordo non si applica alle comunicazioni formali e alle decisioni che devono essere notificate o indirizzate alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o da queste adottate, a norma del presente protocollo.

ARTICOLO SSC.3

Ambito di applicazione personale

Il presente protocollo si applica:

- 1) ai cittadini dell'Unione con residenza legale nel Regno di Spagna che sono o sono stati soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito dell'esercizio a Gibilterra di un'attività di lavoratore frontaliero, e ai loro familiari e superstiti residenti nel Regno di Spagna;
- 2) ai cittadini del Regno Unito con residenza legale a Gibilterra che sono o sono stati soggetti alla legislazione del Regno di Spagna a seguito dell'esercizio nel Regno di Spagna di un'attività di lavoratore frontaliero, e ai loro familiari e superstiti residenti a Gibilterra;

- 3) alle persone di cui all'articolo 295 del presente accordo che esercitano un'attività subordinata per conto di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività rispettivamente nel Regno di Spagna e a Gibilterra e che sono da questo distaccate per un periodo limitato rispettivamente a Gibilterra e nel Regno di Spagna per prestare, per conto di tale datore di lavoro, servizi prodotti localmente e consumati nella zona frontaliere adiacente e che ritornano almeno una volta alla settimana rispettivamente nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

ARTICOLO SSC.4

Ambito di applicazione materiale

1. Il presente protocollo si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
 - a) le prestazioni di malattia;
 - b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
 - c) le prestazioni d'invalidità;
 - d) le prestazioni di vecchiaia;
 - e) le prestazioni ai superstiti;

- f) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- g) gli assegni in caso di morte;
- h) le prestazioni di disoccupazione;
- i) le prestazioni di prepensionamento; e
- j) le prestazioni familiari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-4, il presente protocollo si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Le disposizioni del titolo III non pregiudicano tuttavia le disposizioni legislative del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente protocollo non si applica:

- a) alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;
- b) alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine;
- c) all'assistenza sociale e medica;

- d) alle prestazioni per le quali il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, nell'esercizio delle loro funzioni; alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza; né
- e) ai servizi di riproduzione medicalmente assistita.

ARTICOLO SSC.5

Parità di trattamento

Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le persone alle quali questo si applica fruiscono, per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, paragrafo 1, delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi che la legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna prevede per i rispettivi cittadini.

ARTICOLO SSC.6

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti:

- a) se, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, il percepimento di prestazioni di sicurezza sociale e di altri redditi ha determinati effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di tale legislazione si applicano anche al percepimento di prestazioni equivalenti acquisite ai sensi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o ai redditi acquisiti a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra;
- b) se, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, tiene conto dei fatti o avvenimenti analoghi verificatisi a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, come se si fossero verificati nel territorio di pertinenza dell'istituzione competente.

ARTICOLO SSC.7

Totalizzazione dei periodi

Salvo se il presente protocollo dispone diversamente, l'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati, secondo il caso, in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, come se si trattasse di periodi maturati in virtù della legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, o di occupazione o di attività lavorativa autonoma:

- a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
- b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
- c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.

ARTICOLO SSC.8

Abolizione delle clausole di residenza

Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le prestazioni in denaro dovute ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o ai sensi del presente protocollo non sono soggette a riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i suoi familiari risiedono a Gibilterra, se l'istituzione debitrice è situata nel Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se l'istituzione debitrice è situata a Gibilterra.

ARTICOLO SSC.9

Divieto di cumulo delle prestazioni

Salvo se diversamente disposto, il presente protocollo non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

ARTICOLO SSC.10

Disposizioni generali

1. Le persone cui si applica il presente protocollo sono soggette alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna. La legislazione applicabile è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3. Fatti salvi gli articoli SSC.11, SSC.13 e SSC.14:

- a) la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra; la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;
- b) il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, qualora l'amministrazione da cui dipende sia soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;
- c) la persona che percepisce prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra; la persona che percepisce prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione del Regno di Spagna è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna;
- d) il pensionato residente a Gibilterra o nel Regno di Spagna è soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se risiede a Gibilterra, o del Regno di Spagna, se risiede nel Regno di Spagna, ferme restando le altre disposizioni del presente protocollo che gli garantiscono prestazioni in base all'altra legislazione.

4. Ai fini del presente titolo, la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma svolta abitualmente in mare a bordo di una nave che batte bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è considerata esercitarla a Gibilterra; la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma svolta abitualmente in mare a bordo di una nave che batte bandiera del Regno di Spagna è considerata esercitarla nel Regno di Spagna. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata nel Regno di Spagna è soggetta alla legislazione nel Regno di Spagna, se risiede nel Regno di Spagna; la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera del Regno di Spagna e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se risiede a Gibilterra. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
5. Ai fini del presente titolo la persona che esercita un'attività da equipaggio di condotta o di cabina addetto a servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci è considerata esercitare tale attività nel Regno di Spagna, se la base di servizio è situata nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se la base di servizio è situata a Gibilterra.

ARTICOLO SSC.11

Lavoratori frontalieri distaccati

1. Il cittadino dell'Unione cui si applica il presente protocollo che esercita a Gibilterra, da frontaliere, un'attività da lavoratore subordinato per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro nel Regno di Spagna per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo rimane soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra purché:
 - a) la durata prevista di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e
 - b) la persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato.
2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* al cittadino del Regno Unito cui si applica il presente protocollo che esercita nel Regno di Spagna, da frontaliere, un'attività subordinata per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviato da tale datore di lavoro a Gibilterra per svolgervi un lavoro per suo conto.
3. Il cittadino dell'Unione cui si applica il presente protocollo che esercita abitualmente a Gibilterra, da frontaliere, un'attività autonoma e che si reca a svolgere un'attività affine nel Regno di Spagna rimane soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra purché la durata prevista di tale attività non superi 24 mesi.
4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* a un cittadino del Regno Unito cui si applica il presente protocollo che esercita abitualmente nel Regno di Spagna, da frontaliere, un'attività autonoma e che si reca a esercitare un'attività affine a Gibilterra.

ARTICOLO SSC.12

Lavoratori distaccati

La persona che esercita un'attività subordinata nel Regno di Spagna o a Gibilterra per un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro a Gibilterra, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nel Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività a Gibilterra, per svolgere un lavoro per conto di tale datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del Regno di Spagna, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nel Regno di Spagna, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività a Gibilterra purché:

- a) la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi;
- b) la persona non sia inviata in sostituzione di un'altra; e
- c) la persona risieda nel Regno di Spagna e ritorni almeno una volta alla settimana nel Regno di Spagna, se la persona è distaccata a Gibilterra, o risieda a Gibilterra e ritorni almeno una volta alla settimana a Gibilterra, se la persona è distaccata nel Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.13

Esercizio di attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra

1. Alle persone cui si applica il presente protocollo che, oltre all'attività di lavoratore frontaliero, esercitano anche un'attività nel luogo di residenza si applicano i paragrafi seguenti.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta:
 - a) alla legislazione del luogo di residenza se esercita una parte sostanziale della propria attività in quel luogo; o
 - b) se non esercita una parte sostanziale della propria attività nel luogo di residenza:
 - i) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, se la persona è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; o
 - ii) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui le imprese o i datori di lavoro hanno la sede legale o il domicilio, se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la sede legale o il domicilio tutti nel Regno di Spagna o tutti a Gibilterra; o

- iii) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona risiede nel Regno di Spagna, o alla legislazione del Regno di Spagna, se la persona risiede a Gibilterra, se la persona è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro che hanno la sede legale o il domicilio nel Regno di Spagna e a Gibilterra; o
- iv) alla legislazione del luogo di residenza, se la persona è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro di cui almeno uno ha la sede legale o il domicilio al di fuori del Regno di Spagna e di Gibilterra.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta:

- a) alla legislazione del luogo di residenza se esercita una parte sostanziale della propria attività in quel luogo; o
- b) alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, secondo il luogo in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se la persona non esercita una parte sostanziale della propria attività nel luogo di residenza.

4. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in funzione del luogo in cui esercita l'attività subordinata, o, se esercita tale attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra, alla legislazione determinata in conformità del paragrafo 2.

5. La persona che è pubblico dipendente nel Regno di Spagna ed esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra, o viceversa, è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'amministrazione da cui dipende è soggetta alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna, se l'amministrazione da cui dipende è soggetta alla legislazione del Regno di Spagna,.

6. Le persone di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di tali disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato.

ARTICOLO SSC. 14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli SSC.10, SSC.11 e SSC.13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo SSC.4, esista soltanto un regime di assicurazione volontaria nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna.

2. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra in virtù della legislazione ivi vigente, l'interessato non può essere soggetto a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel Regno di Spagna. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria nel Regno di Spagna in virtù della legislazione ivi vigente, l'interessato non può essere soggetto a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In qualsiasi altro caso in cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3. In materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata del Regno Unito nei confronti di Gibilterra anche se è soggetto obbligatoriamente alla legislazione del Regno di Spagna, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora siffatto cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Analogamente, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata del Regno di Spagna anche se è soggetto obbligatoriamente alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del Regno di Spagna a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora siffatto cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del Regno di Spagna.

4. Qualora la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario vi risieda o vi abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo SSC.6, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione ivi vigente sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

ARTICOLO SSC.15

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro del lavoratore frontaliero soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

2. Il datore di lavoro del lavoratore frontaliero soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se il datore di lavoro non ha una sede a Gibilterra, o alla legislazione del Regno di Spagna, se il datore di lavoro non ha una sede nel Regno di Spagna, può convenire con il lavoratore frontaliero che questi possa adempiere per suo conto agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro; il datore di lavoro comunica l'accordo in tal senso all'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, rispettivamente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPO 1

PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE

SEZIONE 1

PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI AD ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI

ARTICOLO SSC.16

Residenza , a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna,
o nel Regno di Spagna, se è competente, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra

I lavoratori frontalieri e i lavoratori frontalieri distaccati che sono soggetti alla legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, e che risiedono, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra e i loro familiari hanno diritto a prestazioni in natura nel luogo di residenza erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza, conformemente alla legislazione ivi vigente, come se la persona fosse assicurata in forza di tale legislazione.

ARTICOLO SSC.17

Dimora nel luogo di lavoro subordinato o autonomo

1. I lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri distaccati e i lavoratori distaccati hanno diritto alle prestazioni in natura mentre dimorano nel luogo di lavoro subordinato o autonomo. Per il lavoratore frontaliere o il lavoratore frontaliere distaccato le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se l'interessato risiedesse nel luogo in questione.
2. Per il lavoratore distaccato le prestazioni in natura sono quelle che si rendono necessarie sotto il profilo medico durante la dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della permanenza. Le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, in conformità della legislazione che essa applica, come se la persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione.
3. Il paragrafo 2 non si applica qualora la persona si sia recata, secondo il caso, nel Regno di Spagna o a Gibilterra per percepire le prestazioni in natura.

ARTICOLO SSC.18

Prestazioni in denaro

1. I lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati e i loro familiari hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in conformità della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente in conformità della legislazione che questa applica.
2. Laddove la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, preveda che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, l'istituzione competente determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati in virtù di detta legislazione.
3. Laddove la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, preveda che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati in virtù di detta legislazione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato che, nel caso di specie, corrisponde integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.19

Richiedenti la pensione

1. La persona assicurata che, al momento della domanda di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza, purché risieda, secondo il caso, a Gibilterra o nel Regno di Spagna e purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione previste dalla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione.
2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli SSC.20 e SSC.21.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PENSIONATI E AI LORO FAMILIARI

ARTICOLO SSC.20

Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del luogo di residenza

Chiunque riceva una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, e abbia diritto a prestazioni in natura nel luogo di residenza beneficia con i propri familiari di tali prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione, rispettivamente, del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.21

Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del luogo di residenza

1. La persona che
 - a) risiede nel Regno di Spagna,
 - b) percepisce una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna e

- c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno di Spagna

beneficia comunque di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se risiedesse a Gibilterra. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di Gibilterra sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione del luogo di residenza.

2. La persona che:

- a) risiede a Gibilterra
- b) percepisce una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna; e
- c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra

beneficia comunque di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione del Regno di Spagna se risiedesse nel Regno di Spagna. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione del Regno di Spagna sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione del luogo di residenza.

ARTICOLO SSC.22

Prosecuzione di cure

Dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia, il lavoratore frontaliero ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura a Gibilterra, se da ultimo ha esercitato lì un'attività subordinata o autonoma, o nel Regno di Spagna, se da ultimo ha esercitato lì un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratti della prosecuzione di cure iniziate, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna. Per "prosecuzione di cure" si intende la prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.

ARTICOLO SSC.23

Prestazioni in denaro ai pensionati

1. Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o più pensioni ai sensi della legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia applicata dall'istituzione competente del luogo in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel luogo di residenza. L'articolo SSC.18 si applica *mutatis mutandis*.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai familiari del pensionato.

ARTICOLO SSC.24

Contributi

L'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, a norma della legislazione che essa applica, è responsabile di effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli SSC.20 e SSC.21 siano a carico di un'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO SSC.25

Disposizioni generali

Gli articoli da SSC.21 a SSC.24 non si applicano al pensionato o ai familiari del pensionato se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

ARTICOLO SSC.26

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura – Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nel luogo di residenza

1. Salvo se altrimenti disposto ai paragrafi 2 e 3, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna o in base al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari.
2. Salvo se altrimenti disposto al paragrafo 3, un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo se il diritto autonomo nel luogo di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale luogo.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le prestazioni in natura sono erogate ai familiari della persona assicurata a spese dell'istituzione competente nel luogo in cui risiedono se:
 - a) il familiare risiede a Gibilterra o nel Regno di Spagna e se, ai sensi della legislazione, rispettivamente, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma; e
 - b) il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma a Gibilterra o nel Regno di Spagna o percepisce una pensione, rispettivamente, dal Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

ARTICOLO SSC.27

Rimborsi tra istituzioni

1. Le prestazioni in natura erogate a norma del presente capo dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per conto dell'istituzione del Regno di Spagna, o dall'istituzione del Regno di Spagna per conto dell'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, danno luogo a rimborso integrale.
2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati conformemente a un'intesa amministrativa concordata tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna.
3. Il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, e le rispettive autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso tra di loro.

CAPO 2

PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

ARTICOLO SSC.28

Diritto a prestazioni in natura e in denaro

1. Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali si applicano gli articoli SSC.16 e SSC.17.
2. La persona che risiede o dimora nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, e che ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.
3. L'articolo SSC.18 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo.

ARTICOLO SSC.29

Spese di trasporto

1. L'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale legislazione preveda l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto di una persona vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale fino alla sua residenza o fino a un istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino alla destinazione corrispondente nel luogo nel quale la persona risiede.
2. L'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale legislazione preveda l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume, secondo la legislazione che essa applica, l'onere di tali spese fino alla destinazione corrispondente nel luogo nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio.

ARTICOLO SSC.30

Prestazioni per malattia professionale se la persona affetta è stata esposta allo stesso rischio nel Regno di Spagna e a Gibilterra

Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'attività che per sua natura può provocare la malattia considerata, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia l'ultimo luogo in cui siffatte condizioni risultano soddisfatte.

ARTICOLO SSC.31

Aggravamento di una malattia professionale

In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne è affetta ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il primo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione applicabile;
- b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto siffatta attività in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il primo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia il secondo luogo in cui la persona ha percepito le prestazioni, concede all'interessato un'integrazione il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta in virtù della legislazione applicata da detta istituzione;

- c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione applicabile nel Regno Unito o nel Regno di Spagna nei confronti di Gibilterra non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra parte ai sensi della lettera b).

ARTICOLO SSC.32

Norme intese a tenere conto delle particolarità delle legislazioni considerate

1. Se non esiste un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel luogo nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.
2. Se non esiste un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente, le disposizioni del presente capo relative alle prestazioni in natura sono comunque applicate alla persona che ne ha diritto in caso di malattia, maternità o paternità assimilata, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona subisce un infortunio sul lavoro o è affetta da una malattia professionale durante la residenza nel Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se la persona subisce un infortunio sul lavoro o è affetta da una malattia professionale durante la residenza a Gibilterra. I costi sono a carico dell'istituzione competente delle prestazioni in natura ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente.

3. L'articolo SSC.6 si applica all'istituzione competente del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione applicabile, rispettivamente, nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra o nel Regno di Spagna all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità, a condizione che:

- a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente secondo la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e
- b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente secondo la legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, a seconda del luogo nel quale essi si siano verificati o siano stati accertati, non diano luogo a indennizzo.

ARTICOLO SSC.33

Rimborsi tra istituzioni

- 1. L'articolo SSC.28 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.
- 2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, o le rispettive autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso tra di loro.

CAPO 3

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

ARTICOLO SSC.34

Diritto all'assegno quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna

1. Quando la persona assicurata o un suo familiare muore nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, il decesso è considerato avvenuto nel luogo nel quale è ubicata l'istituzione competente.
2. L'istituzione competente è tenuta a corrispondere gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica anche se l'avente diritto risiede nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

ARTICOLO SSC.35

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

1. In caso di morte del titolare di una pensione o di più pensioni in virtù della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, se il pensionato era residente nel Regno di Spagna e l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura si trova a Gibilterra, e se era residente a Gibilterra e l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura si trova nel Regno di Spagna, gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se al momento del decesso il pensionato risiedesse nel luogo in cui è situata l'istituzione.
2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* ai familiari del pensionato.

CAPO 4

PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

ARTICOLO SSC. 36

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

1. Ai fini del presente capo, per "legislazione di tipo A" si intende la legislazione secondo la quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, mentre per "legislazione di tipo B" si intende qualsiasi altra legislazione.
2. La persona che ha maturato periodi di assicurazione esclusivamente ai sensi di una legislazione di tipo A ha diritto a percepire prestazioni unicamente dall'istituzione del luogo la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo SSC.37, e percepisce tali prestazioni conformemente a detta legislazione.
3. Se la legislazione di cui al paragrafo 2 contiene clausole relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni d'invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo SSC.46, paragrafo 2, si applicano *mutatis mutandis* l'articolo SSC.46, paragrafo 3, e l'articolo SSC.48, paragrafo 3.

ARTICOLO SSC.37

Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, l'istituzione competente del luogo considerato applica se necessario l'articolo SSC.44, paragrafo 1.

ARTICOLO SSC.38

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

1. La persona che è stata soggetta successivamente o alternativamente a legislazioni di tipo A e di tipo B ha diritto alle prestazioni ai sensi del capo 5, che si applica mutatis mutandis tenendo conto del paragrafo 3.
2. La persona che è stata precedentemente soggetta a una legislazione di tipo B di cui successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetta a una legislazione di tipo A beneficia delle prestazioni in conformità dell'articolo SSC.36 in virtù della legislazione di tipo A, purché:
 - tale persona soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo SSC.37, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B; e
 - tale persona non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo SSC.43.

3. La decisione sul grado di invalidità del richiedente adottata da un'istituzione del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, è vincolante, rispettivamente, per l'istituzione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'istituzione.

ARTICOLO SSC. 39

Aggravamento dell'invalidità

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale la persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:

- a) le prestazioni sono erogate a norma del capo 5, applicato mutatis mutandis;
- b) tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a legislazione di tipo A e, dal momento in cui beneficia di prestazioni, non sia stato soggetto a legislazione di tipo B, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo SSC.36, paragrafo 2.

2. Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.

3. Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'istituzione precedentemente competente eroga le prestazioni secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo SSC.37.

ARTICOLO SSC.40

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5.

2. L'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna continua a erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, a norma dell'articolo SSC.47, le prestazioni d'invalidità cui il beneficiario ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

3. Se le prestazioni di invalidità previste dalla legislazione applicabile, a norma dell'articolo SSC.36, sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, la persona che non soddisfa ancora le condizioni previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per poter beneficiare di tali prestazioni percepisce dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e/o dal Regno di Spagna, prestazioni di invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

Dette prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capo 5 come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui siffatta trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità in virtù della seconda legislazione.

4. Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo SSC.36 sono ricalcolate ai sensi del capo 5 non appena il beneficiario soddisfa le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste da una legislazione di tipo B ovvero non appena ottenga prestazioni di vecchiaia.

ARTICOLO SSC.41

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

Gli articoli SSC.7, SSC.36, SSC.38, SSC.39 e SSC.40 e l'articolo SSC.53, paragrafi 2 e 3, si applicano *mutatis mutandis* alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.

CAPO 5

PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

ARTICOLO SSC.42

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Qualora, in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'istituzione competente ai sensi del titolo II sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o qualora, in base alla legislazione del Regno di Spagna, se l'istituzione competente ai sensi del titolo II sia il Regno di Spagna, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.

ARTICOLO SSC.43

Disposizioni generali

1. Le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se quando è stata presentata la richiesta di liquidazione l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o della legislazione del Regno di Spagna, se quando è stata presentata la richiesta di liquidazione l'interessato era soggetto alla legislazione spagnola, o di entrambe, a meno che l'interessato chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o di entrambe.
2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dalla legislazione del Regno di Spagna, se era soggetto alla legislazione del Regno di Spagna, le istituzioni che applicano la legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera a) o b), dei periodi maturati in virtù della legislazione le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4. Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi dell'altra legislazione sono soddisfatte o qualora la persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati ai sensi dell'altra legislazione non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3.

ARTICOLO SSC.44

Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi

1. Se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto dei periodi maturati in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, soltanto se sono maturati in un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato fosse iscritto a uno di tali regimi.

2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un regime del Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un regime del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a condizione che l'interessato fosse affiliato all'uno o all'altro di tali regimi, anche se tali periodi sono già stati presi in considerazione nell'ambito di un regime speciale del Regno di Spagna, per un regime del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o di Gibilterra, per un regime del Regno di Spagna.

3. Se la legislazione o il regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, tale condizione è considerata soddisfatta se l'interessato era precedentemente assicurato ai sensi della legislazione o del regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna e, al momento dell'avverarsi del rischio, è assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se precedentemente assicurato ai sensi della legislazione o di un regime specifico del Regno di Spagna, o assicurato ai sensi della legislazione o di un regime specifico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per lo stesso rischio o, altrimenti, se per lo stesso rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione del del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se non è prevista dalla legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se non è prevista dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo SSC.50.

ARTICOLO SSC.45

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
 - a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
 - b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti:
 - i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fossero stati maturati in virtù della legislazione che l'istituzione applica alla data della liquidazione della prestazione. L'importo che in virtù di detta legislazione è indipendente dalla durata dei periodi maturati è considerato importo teorico;
 - ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da SSC.46, SSC.47 e SSC.48.
3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Qualora dal calcolo a norma del paragrafo 1, lettera a), nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente non procede al calcolo pro rata a condizione che:
- a) siffatta situazione sia prevista nell'allegato SSC-2;
 - b) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli SSC.47 e SSC.48, a meno che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo SSC.48, paragrafo 2; e
 - c) l'articolo SSC.50 non sia applicabile nelle circostanze specifiche del caso in relazione ai periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

5. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato SSC-2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.46

Clausole anticumulo

1. Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.
3. Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o ai superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:
 - a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, solo se la legislazione che essa applica prevede che sia tenuto conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti al di fuori del suo territorio;

- b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni che deve erogare il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o il Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nell'allegato SSC-5;
- c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni maturate in virtù della della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o in virtù della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
- d) se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù, della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, oppure beneficia di un reddito acquisito, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito. r

ARTICOLO SSC.47

Cumulo di prestazioni della stessa natura

1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, le clausole anticumulo previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non sono applicabili ad una prestazione pro rata.

2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
- a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione; o
 - b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:
 - i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, è stato concluso un accordo al fine di evitare che sia tenuto conto più di una volta dello stesso periodo fittizio; o
 - ii) una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato SSC-3.

ARTICOLO SSC.48

Cumulo di prestazioni di natura diversa

1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, relativamente a:
 - a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole; tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare l'interessato dello status di pensionato ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato SSC-5;
 - b) una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione definito per il calcolo di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
 - c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano *mutatis mutandis* la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata.

2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base, alla legislazione del Regno di Spagna, o alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, oppure di altri redditi.

ARTICOLO SSC.49

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:
 - a) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati prima che il rischio si avverasse in virtù delle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, tiene conto di tale periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. La presente disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
 - b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato SSC-5;
 - c) se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:
 - i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione che essa applica;

- ii) si avvale, per determinare l'importo da calcolare in base ai periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, degli stessi elementi determinati o registrati per i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione che essa applica, se necessario secondo le procedure stabilite nell'allegato SSC-4 per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o per il Regno di Spagna;
- d) qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.

2. Le disposizioni della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, relative alla rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, secondo il caso, agli elementi che devono essere presi in considerazione dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO SSC.50

Periodi di assicurazione inferiori a un anno

1. Nonostante l'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati in virtù della legislazione che essa applica che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:

- a) la durata di detti periodi è inferiore a un anno; e
- b) tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato o lavoro autonomo che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quella del Regno di Spagna, prendono in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto i).

3. Se l'applicazione del paragrafo 1 ha l'effetto di sollevare le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, dagli obblighi che incombono loro, le prestazioni sono erogate esclusivamente in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se le condizioni previste dalla sua legislazione sono le ultime ad essere state soddisfatte, o in base alla legislazione del Regno di Spagna, se le condizioni previste dalla sua legislazione sono le ultime ad essere state soddisfatte come se tutti i periodi di assicurazione maturati e presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.7 e dell'articolo SSC.44, paragrafi 1 e 2, fossero stati maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato SSC-2.

ARTICOLO SSC.51

Attribuzione di un'integrazione

1. Il beneficiario di prestazioni cui si applica il presente capo non può ricevere, né a Gibilterra, se Gibilterra è il luogo di residenza e una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, né nel Regno di Spagna, se il Regno di Spagna è il luogo di residenza ai sensi della cui legislazione è dovuta una prestazione, una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da tale legislazione per un periodo di assicurazione pari a tutti i periodi presi in considerazione per il pagamento conformemente al presente capo.
2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, versa al beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1, per tutto il periodo della sua residenza, rispettivamente, a Gibilterra, o nel Regno di Spagna, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capo e l'importo della prestazione minima.

ARTICOLO SSC.52

Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni

1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo SSC.45.
2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni del Regno Unito, o nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo SSC.45 senza che si debba procedere a un ricalcolo.

ARTICOLO SSC.53

Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti

1. Gli articoli SSC.7 e SSC.43, l'articolo SSC.44, paragrafo 3, e gli articoli da SSC.45 a SSC.52 si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.

2. Tuttavia, se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per pubblici dipendenti alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati nell'ambito di uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti a Gibilterra o nel Regno di Spagna, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di tali prestazioni, tali periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

3. Se, in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.

CAPO 6

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

ARTICOLO SSC.54

Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione,
di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, o l'istituzione competente del Regno di Spagna, se la legislazione del Regno di Spagna subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma maturati in virtù, della legislazione del Regno di Spagna o della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, come se fossero stati maturati in virtù della legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, siffatti periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono presi in considerazione unicamente a condizione che siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

- a) periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
- b) periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione; o
- c) periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

ARTICOLO SSC.55

Calcolo delle prestazioni di disoccupazione

1. Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore dell'interessato, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente.

2. Se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e la legislazione da esso applicata prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno di Spagna, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Se è competente il Regno di Spagna e la legislazione da esso applicata prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, il Regno di Spagna prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

ARTICOLO SSC.56

Disoccupati residenti nel Regno di Spagna,
se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra,
o a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna

1. Le persone che vengono a trovarsi in situazione di disoccupazione completa, parziale o intermittente e che, nel periodo dell'esercizio dell'ultima attività subordinata o autonoma a Gibilterra, risiedevano nel Regno di Spagna e continuano a risiedere nel Regno di Spagna si mettono a disposizione degli uffici del lavoro a Gibilterra. Tali persone fruiscono di prestazioni secondo la legislazione di Gibilterra come se vi risiedessero. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione di Gibilterra.

Le persone che vengono a trovarsi in situazione di disoccupazione completa, parziale o intermittente e che, nel periodo dell'esercizio dell'ultima attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna, risiedevano a Gibilterra e continuano a risiedere a Gibilterra si mettono a disposizione degli uffici del lavoro del Regno di Spagna. Tali persone fruiscono di prestazioni secondo la legislazione del Regno di Spagna come se vi risiedessero. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del Regno di Spagna.

Le prestazioni di disoccupazione possono essere erogate in un'unica soluzione.

2. A titolo complementare le persone in situazione di disoccupazione completa possono mettersi a disposizione degli uffici del lavoro competenti del Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o di Gibilterra, se risiedono a Gibilterra.

Le persone in situazione di disoccupazione completa che hanno esercitato l'ultima attività subordinata o autonoma a Gibilterra e risiedono nel Regno di Spagna, o che hanno esercitato l'ultima attività subordinata o autonoma nel Regno di Spagna e risiedono a Gibilterra, possono chiedere parimenti le prestazioni complementari di disoccupazione eventualmente previste dalla legislazione spagnola come se fossero state soggette a tale legislazione nel periodo di esercizio dell'ultima attività, o eventualmente previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra come se fossero state soggette a tale legislazione nel periodo di esercizio dell'ultima attività.

3. Le persone di cui al paragrafo 2 che sono registrate come persone in cerca di lavoro presso i competenti uffici del lavoro del Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o di Gibilterra, se risiedono a Gibilterra, sono soggette alla procedura di controllo organizzata, secondo il caso, nel Regno di Spagna o a Gibilterra e si conformano alle condizioni previste dalla legislazione applicabile nel Regno di Spagna, se risiedono nel Regno di Spagna, o a Gibilterra, se risiedono a Gibilterra. La persona che rimane registrata come persona in cerca di lavoro nel luogo della sua ultima attività si conforma agli obblighi applicabili.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, in particolare, se applicabili, per quanto riguarda i pagamenti in un'unica soluzione, e le modalità dello scambio di informazioni, della cooperazione e dell'assistenza reciproca tra le istituzioni e i servizi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

L'istituzione competente del luogo di lavoro agevola con efficienza e senza ritardo lo scambio di informazioni, la documentazione relativa ai periodi di attività assicurata e le prestazioni, ritardando al fine di non influire sul riconoscimento, il mantenimento, la sospensione, la cessazione o la ripresa delle prestazioni.

CAPO 7

PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO

ARTICOLO SSC.57

Prestazioni

L'articolo SSC.7 non si applica quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione o di occupazione autonoma.

CAPO 8

PRESTAZIONI FAMILIARI

ARTICOLO SSC.58

Familiari residenti nel Regno di Spagna o a Gibilterra

1. La persona cui si applica il presente protocollo ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se è competente il Regno di Spagna, anche per i familiari residenti a Gibilterra come se risiedessero nel Regno di Spagna.

2. La persona cui si applica il presente protocollo ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, anche per i familiari residenti nel Regno di Spagna come se risiedessero a Gibilterra.

3. I pensionati residenti nel Regno di Spagna o a Gibilterra hanno diritto, per i familiari residenti a Gibilterra o nel Regno di Spagna, rispettivamente, alle prestazioni familiari conformemente alla legislazione applicata dall'istituzione competente della loro pensione.

ARTICOLO SSC.59

Regole di priorità in caso di cumulo

1. Se nello stesso periodo e per gli stessi familiari sono previste prestazioni ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e di quella del Regno di Spagna, si applicano le regole di priorità seguenti:

- a) nel caso di prestazioni dovute sia dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal Regno di Spagna, a titoli diversi, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti in virtù di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo di erogazione di una pensione e, infine, i diritti conferiti in virtù della residenza;

- b) nel caso di prestazioni dovute dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sia dal Regno di Spagna sia a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è il seguente:
- i) nel caso di diritti conferiti in virtù di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso il costo delle prestazioni è ripartito secondo i criteri stabiliti nell'allegato SSC-5;
 - ii) nel caso di diritti conferiti a titolo di erogazione di pensioni: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione in virtù della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione più lungo maturato in base alle legislazioni in questione.

2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma dell'altra legislazione in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia tale integrazione differenziale non deve essere necessariamente fornita quando il diritto alle prestazioni in questione si basa unicamente sulla residenza.

3. Se, a norma dell'articolo SSC.57, è presentata domanda di prestazioni familiari all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se è applicabile la sua legislazione, ma non in via prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

- a) tale istituzione trasmette la domanda all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, informandone l'interessato e, fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-5 relative alla liquidazione provvisoria delle prestazioni, provvede se necessario all'integrazione differenziale menzionata al paragrafo 2;
- b) l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, o del Regno di Spagna, se in via prioritaria è applicabile la sua legislazione, tratta la domanda come se le fosse stata presentata direttamente e la data di presentazione della domanda alla prima istituzione è considerata essere la data della relativa trasmissione all'istituzione determinata in base alle regole di priorità.

ARTICOLO SSC.60

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari, su richiesta e per il tramite dell'istituzione del luogo di residenza nel Regno di Spagna o a Gibilterra o per il tramite dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del luogo di residenza nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

ARTICOLO SSC.61

Disposizioni complementari

1. Se, ai sensi della legislazione designata in virtù degli articoli SSC.57 e SSC.58, non è acquisito alcun diritto al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono automaticamente erogate, in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite in conformità di detta legislazione, in virtù della legislazione del Regno Unito per quanto riguarda Gibilterra, se per i periodi più lunghi il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per quanto il diritto sia stato acquisito ai sensi di tale legislazione, o in virtù della legislazione del Regno di Spagna, se per i periodi più lunghi il lavoratore defunto è stato soggetto alla legislazione del Regno di Spagna. Se nessun diritto è stato acquisito ai sensi di tale legislazione, sono esaminate le condizioni per acquisirlo ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e le prestazioni sono erogate in ordine decrescente di durata dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e le prestazioni sono erogate in ordine decrescente di durata dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e le prestazioni sono erogate in ordine decrescente di durata dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno di Spagna, o ai sensi della legislazione del Regno di Spagna, se nessun diritto è stato acquisito in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
2. Le prestazioni erogate in forma di pensioni o integrazioni di pensioni sono fornite e calcolate a norma del capo 5.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO SSC.62

Cooperazione

1. Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, notificano al comitato specializzato per la circolazione delle persone qualsiasi modifica della rispettiva legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo SSC.4 che sia pertinente o in grado di influire sull'attuazione del presente protocollo.
2. A meno che il presente protocollo imponga di notificare le informazioni al comitato specializzato per la circolazione delle persone, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare il presente protocollo che non sono notificate a norma del paragrafo 1 e che sono pertinenti ai fini dell'attuazione del presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia il comitato specializzato per la circolazione delle persone stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il relativo rimborso.

4. Ai fini del presente protocollo, le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

5. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente protocollo. Le autorità direttamente interessate del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, stabiliscono in un'intesa amministrativa i mezzi e le procedure di adempimento dell'obbligo di cooperazione per quanto riguarda il rilascio della documentazione, lo scambio di informazioni, la risoluzione dei conflitti e la presentazione e liquidazione delle domande.

Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito agli interessati qualsiasi informazione ad essi necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente protocollo.

Gli interessati hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e le istituzioni del luogo di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente protocollo.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe in forza dell'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente protocollo.

7. In presenza di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente protocollo in grado di mettere a repentaglio i diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza contatta l'istituzione o le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è interessato il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, se è interessato il Regno di Spagna. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, una parte può chiedere consultazioni tecniche nel quadro del comitato specializzato per la circolazione delle persone.

8. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.

ARTICOLO SSC.63

Elaborazione dei dati

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del presente protocollo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, hanno ciascuno la responsabilità di gestire la parte di rispettiva competenza dei servizi di elaborazione dei dati.

3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente protocollo, dell'allegato SSC-5 e dell'intesa amministrativa non può essere respinto da alcuna autorità o istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.

ARTICOLO SSC.64

Esenzioni

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro previsto dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna per gli atti o i documenti da produrre in applicazione della rispettiva legislazione è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se l'esenzione è prevista dalla legislazione del Regno di Spagna, o della legislazione del Regno di Spagna, se l'esenzione è prevista dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, ovvero in applicazione del presente protocollo.
2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente protocollo sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

ARTICOLO SSC.65

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, devono essere presentati entro un determinato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, rispettivamente, sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza ritardo tale domanda, dichiarazione o ricorso all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, direttamente o tramite le autorità competenti interessate. La data alla quale la domanda, la dichiarazione o il ricorso è presentato presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, è considerata la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente.

ARTICOLO SSC.66

Perizie mediche

1. Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti, di Gibilterra, o del Regno di Spagna, possono essere effettuate nel territorio di Gibilterra, o del Regno di Spagna, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del richiedente o del beneficiario delle prestazioni, alle condizioni stabilite nell'allegato SSC-5.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.67

Riscossione di contributi e recupero di prestazioni

1. La riscossione dei contributi dovuti a un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, possono essere effettuati a Gibilterra o nel Regno di Spagna, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente dell'altro luogo e applicabili al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate.
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente a Gibilterra o nel Regno di Spagna, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e entro i limiti e secondo ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe dell'altro luogo. Tali decisioni sono dichiarate esecutive a Gibilterra o nel Regno di Spagna nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna lo esigano.

3. In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, beneficiano, a Gibilterra, nel caso di crediti di un'istituzione del Regno di Spagna, o nel Regno di Spagna, nel caso di crediti di un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra degli stessi privilegi che la legislazione dell'altro luogo riconosce ai crediti della stessa natura.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato SSC-5 o, se del caso e a titolo complementare, da intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.68

Diritti delle istituzioni

1. Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un danno risultante da fatti verificatisi nel Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un danno risultante da fatti verificatisi a Gibilterra, i diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

- a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e dal Regno di Spagna; e

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna riconoscono tale diritto.

2. Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per un danno risultante da fatti verificatisi nel Regno di Spagna, o del Regno di Spagna, per un danno risultante da fatti verificatisi a Gibilterra, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3. Qualora ai sensi dell'articolo SSC.27, paragrafo 3, o dell'articolo SSC.33, paragrafo 2, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra loro o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, i diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la residenza o la dimora è a Gibilterra, o l'istituzione del Regno di Spagna, se la residenza o la dimora è nel Regno di Spagna, eroghi alla persona delle prestazioni per un danno verificatosi nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

- b) per l'applicazione della lettera a):
- i) il beneficiario delle prestazioni è considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora; e
 - ii) la suddetta istituzione è considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni;
- c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

ARTICOLO SSC.69

Applicazione delle legislazioni

Le disposizioni particolari di applicazione della legislazione applicabile nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, sono richiamate nell'allegato SSC-4.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO SSC.70

Tutela dei diritti individuali

1. Conformemente al rispettivo ordinamento giuridico interno, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono affinché le disposizioni del presente protocollo abbiano forza di legge, direttamente o tramite la legislazione interna che dà attuazione a tali disposizioni, in modo che le persone fisiche o giuridiche possano addurre dette disposizioni dinanzi agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, garantiscono alle persone fisiche e giuridiche i mezzi necessari per tutelare efficacemente i loro diritti derivanti dal presente protocollo, quali la possibilità di presentare reclami agli organi amministrativi o di adire un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere una misura correttiva adeguata e tempestiva.

ARTICOLO SSC.71

Disposizione transitoria

1. Il presente protocollo non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, prima della data di applicazione del presente protocollo è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente protocollo.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente protocollo anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di applicazione.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente protocollo, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima della data di applicazione del presente protocollo nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o nel Regno di Spagna, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente protocollo.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente protocollo, i diritti acquisiti a norma del presente protocollo hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni della legislazione, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSC.72

Modifiche

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone ha la facoltà di modificare gli allegati del presente protocollo.

ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI
E ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA E DI ADOZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO SSC.1, PUNTO j)

I. Anticipi sugli assegni alimentari

REGNO DI SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

II. Assegni speciali di nascita e di adozione

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Assegno di maternità ai sensi dell'articolo 11 del Gibraltar Social Security (Insurance) Act del 1955 di Gibilterra

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA
O NON LO SI APPLICA
DI CUI ALL'ARTICOLO SSC.45

Parte 1

Casi in cui non si procede al calcolo pro rata
a norma dell'articolo SSC.45, paragrafo 4, del presente protocollo

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

Parte 2

Casi in cui si applica l'articolo SSC.45, paragrafo 5, del presente protocollo

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

PRESTAZIONI E ACCORDI
CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.47

- I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati

REGNO DI SPAGNA

Pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i pubblici dipendenti.

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Indennità per morte al coniuge superstite, assegno al genitore vedovo e pensione di reversibilità ai sensi del Gibraltar Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Act del 1997 e del Gibraltar Social Security (Closed Long-Term Benefits and Scheme) Act del 1996

Pensione di invalidità e prestazioni in caso di morte ai sensi del Gibraltar Social Security (Employment Injuries Insurance) Act del 1952 di Gibilterra

- II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva

REGNO DI SPAGNA

non applicabile

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

non applicabile

- III. Accordi di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti ad evitare di prendere in considerazione più di una volta lo stesso periodo fittizio

Nessuno

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA
O DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO DI SPAGNA

(Articolo SSC.44, paragrafo 3, articolo SSC.49, paragrafo 1, e articolo SSC.69)

(Equivalente dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004)

REGNO DI SPAGNA

1. Ai fini dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), punto i), gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale del Regno di Spagna per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato in virtù di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata nel Regno di Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2. a) A norma dell'articolo SSC.49, paragrafo 1, lettera c), del protocollo, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita al Regno di Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
- b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi maturati a Gibilterra che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.49 del protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente nel Regno di Spagna.

4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contribuito a proprio nome in virtù della legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare i periodi di assicurazione accreditati a Gibilterra anteriormente alla data sopra indicata ai contributi versati nel Regno di Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.

REGNO UNITO NEI CONFRONTI DI GIBILTERRA

Non vigono disposizioni particolari d'interesse, ai fini del presente allegato, per l'applicazione della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ALLEGATO ESECUTIVO
DEL PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEFINIZIONI

ARTICOLO SSCL.1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo SSC.1.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "punto di accesso": entità che svolge le funzioni di:
 - i) punto di contatto elettronico;

- ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e
 - iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (per esempio un'applicazione di intelligenza artificiale) o sulla base dell'intervento umano;
- b) "documento": un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del presente protocollo e del presente allegato;
 - c) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo di cui ha dato comunicazione l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.4, del presente protocollo, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del presente allegato;
 - d) "documento elettronico strutturato": ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna;
 - e) "trasmissione per via elettronica": la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI

ARTICOLO SSCI.2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

1. Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità e istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e le persone cui si applica il presente protocollo si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.
2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza ritardo tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il presente. La comunicazione di tali dati tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e Regno di Spagna, si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione che è ubicata oltrefrontiera nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, ma che non è l'istituzione designata conformemente al presente allegato, le informazioni, i documenti o le domande sono ritrasmessi senza ritardo dalla prima istituzione all'istituzione designata in conformità del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia le istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni, rispettivamente, del Regno di Spagna e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra .

4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento del luogo di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSCI.3

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, provvedono a che siano messe a disposizione degli interessati le informazioni necessarie per segnalare loro le modifiche introdotte dal presente protocollo e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2. La persona cui si applica il presente protocollo è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

3. Per quanto necessario all'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, le pertinenti istituzioni inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza ritardo e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato.

La pertinente istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna comunica la propria decisione al richiedente che risiede o dimora, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra, direttamente o tramite l'organismo di collegamento del luogo di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.

ARTICOLO SSCL.4

Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, ai fini dell'attuazione del presente protocollo sono concordati dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.

2. Per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore del presente protocollo sono validi ai fini dell'attuazione del presente protocollo e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Tutti i moduli e i documenti rilasciati prima e durante tale periodo transitorio sono validi fino alla loro scadenza o annullamento. I moduli e i documenti validi in conformità del presente paragrafo comprendono i documenti portatili che certificano la situazione di sicurezza sociale di una persona necessari per dare attuazione al presente protocollo.
3. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento può avvenire attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema.
4. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i relativi costi sono a carico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna.
5. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.
6. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.

ARTICOLO SSCI.5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna

1. I documenti rilasciati dall'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e del Regno di Spagna che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni, del Regno di Spagna e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna, a seconda di quale l'abbia rilasciati.
2. In caso di dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, la pertinente istituzione che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

ARTICOLO SSCI.6

Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, sulla determinazione della legislazione applicabile, l'interessato è soggetto in via provvisoria alla legislazione di uno dei due luoghi, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
 - a) la legislazione del luogo in cui l'interessato esercita effettivamente l'attività subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo luogo;
 - b) la legislazione del luogo di residenza, se l'interessato esercita l'attività subordinata o autonoma sia nel Regno di Spagna sia a Gibilterra;
 - c) in tutti gli altri casi, la legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna la cui applicazione è stata chiesta per prima, se l'interessato esercita una o più attività sia a Gibilterra sia nel Regno di Spagna.
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, in merito a quale istituzione debba erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che, in assenza di contestazione, potrebbe chiedere le prestazioni ha diritto, a titolo provvisorio, alle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del suo luogo di residenza.

3. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella del luogo nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione individuata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

4. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria dell'interessato per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV del presente allegato.

L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del presente allegato, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO SSCI.7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente allegato, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del presente protocollo e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione nel Regno di Spagna, se è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o alla situazione a Gibilterra, se è competente il Regno di Spagna, necessari per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui l'istituzione dispone.

2. Un ricalcolo della prestazione o del contributo è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO SSCL.8

Altre procedure tra autorità e istituzioni

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.

ARTICOLO SSCI.9

Divieto di cumulo delle prestazioni

Fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo, quando le prestazioni dovute a norma delle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

ARTICOLO SSCI.10

Totalizzazione dei periodi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, l'istituzione competente si rivolge all'istituzione del luogo alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto precedentemente per determinare tutti i periodi maturati in virtù di tale legislazione.
2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata o di attività autonoma maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si aggiungono a quelli maturati in virtù della legislazione applicata dall'istituzione competente, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, a condizione che i periodi non si sovrappongano.

3. Quando un periodo di assicurazione maturato nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, coincide con un periodo di assicurazione maturato nell'ambito di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in virtù della legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è preso in considerazione solo il periodo maturato nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione diverso da un periodo equivalente maturato in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, coincide con un periodo equivalente in base alla legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo equivalente.
5. Ogni periodo considerato equivalente dalle legislazioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è preso in considerazione soltanto dall'istituzione che applica la legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo a titolo obbligatorio prima di tale periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o Regno di Spagna, prima di detto periodo, questo periodo è preso in considerazione dall'istituzione che applica la legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione maturati in virtù della legislazione, rispettivamente, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possano ragionevolmente essere presi in considerazione.

ARTICOLO SSCL.11

Regole di conversione dei periodi

1. Quando i periodi maturati in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo SSC.7 si effettua secondo le regole seguenti:

- a) l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, in base alla cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
- b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime basato su	Un giorno equivale a	Una settimana equivale a	Un mese equivale a	Un trimestre equivale a	N. massimo di giorni in un anno civile
5 giorni	9 ore	5 giorni	22 giorni	66 giorni	264 giorni
6 giorni	8 ore	6 giorni	26 giorni	78 giorni	312 giorni
7 giorni	6 ore	7 giorni	30 giorni	90 giorni	360 giorni

- c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
 - i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

- ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
- iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
- d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
- e) se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata al paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

ARTICOLO SSCI.12

Precisazioni relative agli articoli SSC.11, SSC.12 e SSC.13 del presente protocollo

1. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo SSC.12, del presente protocollo, un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" è un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e all'effettiva natura delle attività svolte.
2. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo, per persona "che esercita abitualmente, da frontaliere, un'attività autonoma" si intende una persona stabilita a Gibilterra o nel Regno di Spagna che svolge abitualmente attività sostanziali, rispettivamente, nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna. Più precisamente, tale persona stabilita a Gibilterra o nel Regno di Spagna deve avere già svolto l'attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività, rispettivamente, nel Regno di Spagna o a Gibilterra, deve continuare a soddisfare a Gibilterra o nel Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è stabilita, i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al ritorno.

3. Ai fini dell'articolo SSC.11, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere, nel Regno di Spagna o a Gibilterra sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello dell'effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività, rispettivamente, dal Regno di Spagna o da Gibilterra.

4. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 2, del presente protocollo, per persona che "esercita abitualmente un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra" si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro, una o più attività distinte nel Regno di Spagna e a Gibilterra.

5. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 2, del presente protocollo, i membri degli equipaggi di condotta o di cabina con contratto di lavoro subordinato abitualmente addetti a servizi di trasporto aereo di passeggeri o merci nel Regno di Spagna e a Gibilterra sono soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in cui è situata la base di servizio.

6. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo SSC.13, del presente protocollo. L'articolo SSCI.15 del presente allegato si applica a tutti i casi contemplati nel presente articolo.

7. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 3, del presente protocollo, per persona "che esercita abitualmente un'attività autonoma nel Regno di Spagna e a Gibilterra" si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, nel Regno di Spagna e a Gibilterra.

8. Per distinguere le attività contemplate ai paragrafi 1 e 4, del presente articolo, dalle situazioni descritte all'articolo SSC.11, del presente protocollo, è determinante la durata dell'attività svolta nel luogo di residenza, ossia se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo. A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

9. Ai fini dell'articolo SSC.13, del presente protocollo, per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata nel Regno di Spagna o a Gibilterra si intende che nel luogo considerato è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta nel Regno di Spagna o a Gibilterra, valgono i criteri indicativi seguenti:

- a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e
- b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nel Regno di Spagna o a Gibilterra.

10. Ai fini dell'articolo SSC.13, paragrafo 3, lettera b), del presente protocollo, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

11. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 5 e 6, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.

12. La persona che esercita un'attività subordinata nel Regno di Spagna e a Gibilterra per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dal territorio del Regno di Spagna e di Gibilterra e risiede, rispettivamente, a Gibilterra o nel Regno di Spagna senza esercitarvi un'attività sostanziale è soggetta alla legislazione del luogo di residenza.

ARTICOLO SSCI.13

Procedure per l'applicazione dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, e degli articoli SSC.11 e SSC.12 del presente protocollo

1. Salvo se altrimenti disposto dall'articolo SSCI.14, del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività a Gibilterra, se ai sensi del titolo II, del presente protocollo è competente il Regno di Spagna, nel Regno di Spagna, se ai sensi del titolo II del presente protocollo è competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia all'interessato l'attestato di cui all'articolo SSCI.15, paragrafo 2, del presente allegato, e senza ritardo mette a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del luogo in cui è svolta l'attività, le informazioni relative alla legislazione applicabile a tale interessato a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo SSC.11 o SSC.12, del presente protocollo.

2. Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, la cui sede legale o il cui domicilio è a Gibilterra e che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera del Regno di Spagna o la cui sede legale o il cui domicilio è nel Regno di Spagna e che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o del Regno di Spagna, rispettivamente, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione mette senza ritardo le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del luogo di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.

ARTICOLO SSCI.14

Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.13 del presente protocollo

1. La persona che esercita attività nel Regno di Spagna e a Gibilterra ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza.
2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza ritardo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo SSC.13. del presente protocollo, e dell'articolo SSCI.12, del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione informa della determinazione provvisoria l'istituzione designata dell'altro luogo in cui è esercitata un'attività.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui è comunicata all'istituzione designata dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia interessato, ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata determinata definitivamente in base al paragrafo 4, o salvo il caso in cui l'istituzione interessata informi l'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo.
4. Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo SSC.13 del presente protocollo e delle pertinenti disposizioni dell'articolo SSCI.12 del presente allegato.

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo SSCI.6.

5. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione sia considerata applicabile in via provvisoria o definitiva, ne informa senza ritardo l'interessato.

6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

ARTICOLO SSCI.15

Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro

1. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del presente protocollo, informa l'interessato e, se del caso, il o i datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Tale istituzione fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta dell'interessato o del datore di lavoro, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del presente protocollo, fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

ARTICOLO SSCI.16

Cooperazione tra istituzioni

1. Le pertinenti istituzioni comunicano all'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile alla persona a norma del titolo II del presente protocollo, le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il o i datori di lavoro sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.

2. L'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del presente protocollo, mette l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, a disposizione dell'istituzione designata dall'autorità competente che applica la legislazione cui la persona è stata soggetta da ultimo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPO I

PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE

ARTICOLO SSC.17

Disposizioni generali di attuazione

1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel luogo di residenza.
2. Nonostante l'articolo SSC.6, lettera a), il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o il Regno di Spagna, può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo SSC.19 del presente protocollo solo se la persona assicurata ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna o, a norma degli articoli da SSC.20 a SSC.24, del presente protocollo percepisce una pensione in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna.

ARTICOLO SSCI.18

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel luogo di residenza o nel luogo di lavoro

Se la legislazione del luogo di residenza o del luogo di lavoro contempla più di un regime di assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli SSC.16, SSC.19 e SSC.21, del presente protocollo, sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

ARTICOLO SSCI.19

Residenza nel Regno di Spagna, qualora sia competente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra,
o residenza a Gibilterra, qualora sia competente il Regno di Spagna

1. Ai fini dell'articolo SSC.16, del presente protocollo, il lavoratore frontaliero e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui agli articoli SSC.20 e SSC.21 del presente protocollo.

ARTICOLO SSCI.20

Applicazione dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo

1. Ai fini dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo, l'interessato deve presentare al prestatore di assistenza sanitaria, secondo il caso, del Regno di Spagna o di Gibilterra un documento rilasciato dall'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la dimora è nel Regno di Spagna, o dall'istituzione competente del Regno di Spagna, se la dimora è a Gibilterra, che ne attesti il diritto a prestazioni in natura ai sensi di detta disposizione. Se la persona non dispone di tale documento, le istituzioni competenti si mettono in contatto, su richiesta o se altrimenti necessario, per verificare che abbia diritto a prestazioni in natura ai sensi di detta disposizione.
2. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi dell'articolo SSC.17, paragrafo 2, del presente protocollo, danno luogo a rimborso integrale.

ARTICOLO SSCI.21

Applicazione dell'articolo SSC.22 del presente protocollo

L'ex lavoratore frontaliero che non è più soggetto alla legislazione del luogo in cui ha esercitato l'ultima attività e che si reca in tale luogo, o vi si reca un suo familiare, al fine di fruire di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo SSC.22, del presente protocollo, presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente.

ARTICOLO SSCI.22

Contributi dei pensionati

Se una persona percepisce una pensione dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e dal Regno di Spagna, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni del medesimo importo dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o dal Regno di Spagna.

CAPO II

PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

ARTICOLO SSCI.23

Diritto a prestazioni in natura e in denaro nel luogo di residenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.28, del presente protocollo, si applicano *mutatis mutandis* le procedure previste agli articoli SSCI.25 e SSCI.26, del presente allegato.
2. L'istituzione del luogo di residenza, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione di detto luogo, ne informa senza ritardo l'istituzione competente.

CAPO III

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

ARTICOLO SSCI.24

Domanda di assegni in caso di morte

Ai fini degli articoli SSC.34 e SSC.35, del presente protocollo la domanda di assegni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

CAPO IV

PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ E PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

ARTICOLO SSCI.25

Disposizioni complementari per il calcolo della prestazione

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, si applicano le regole previste all'articolo SSCI.10, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente allegato.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo SSCI.10, paragrafo 3, del presente allegato, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo in virtù della cui legislazione sono stati maturati tali periodi, calcola l'importo corrispondente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo SSC.45, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo SSC.46, paragrafo 3, lettera c), del presente protocollo, non è soggetto alle disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione, alle disposizioni del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo poiché valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, stabiliscono le modalità di determinazione di tale importo convenzionale.

ARTICOLO SSCI.26

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Ai fini del presente articolo, per "periodo di cura dei figli" si intende qualsiasi periodo che è accreditato dalla legislazione pensionistica del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Qualora in base alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda di quale sia competente ai sensi del titolo II del presente protocollo, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, la cui legislazione era applicabile alla persona interessata, ai sensi del titolo II del presente protocollo, alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
3. Il paragrafo 2 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, rispettivamente, per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.

CAPO V

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

ARTICOLO SSCI.27

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1. L'articolo SSCI.10 del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo SSC.54 del presente protocollo. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati in virtù di tale legislazione.
2. Ai fini dell'articolo SSC.55 del presente protocollo, quando la legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che condividono la residenza dello stesso nucleo familiare come se risiedessero nel luogo dell'istituzione competente. La presente disposizione non si applica se, nel luogo di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

ARTICOLO SSCI.28

Disoccupati residenti al di fuori del luogo di competenza

1. L'istituzione competente del luogo dell'ultima occupazione informa le persone in situazione di disoccupazione completa dei loro diritti e obblighi e fornisce loro documenti che riportano tutte le informazioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione conformemente alla legislazione nel luogo di residenza.
2. Le pertinenti istituzioni del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per sostenere le attività di ricerca di lavoro dei disoccupati e per informarli delle procedure e condizioni di controllo applicabili e dell'ufficio del lavoro a disposizione del quale devono mettersi. L'istituzione del luogo di residenza informa immediatamente l'istituzione competente, su sua richiesta, delle circostanze di cui è a conoscenza che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in situazione di disoccupazione completa svolgono un'attività lavorativa o sono diventate lavoratori autonomi nel luogo di residenza.
3. Il disoccupato che, conformemente all'articolo SSC.56, del presente protocollo, decide di mettersi a disposizione anche degli uffici del lavoro del luogo di residenza iscrivendosi come persona in cerca di lavoro ne informa l'istituzione competente e gli uffici del lavoro che erogano le prestazioni.

4. Su richiesta degli uffici del lavoro del luogo di residenza, gli uffici del lavoro competenti trasmettono le informazioni d'interesse sull'iscrizione del disoccupato e sulla sua ricerca di lavoro. Gli uffici del lavoro del luogo di residenza informano immediatamente l'istituzione competente, su sua richiesta, delle circostanze di cui sono a conoscenza che possono incidere sul diritto alle prestazioni, in particolare se le persone in situazione di disoccupazione completa svolgono un'attività lavorativa o sono diventate lavoratori autonomi nel luogo di residenza.

ARTICOLO SSCI.29

Misure rafforzate di sostegno e cooperazione per i disoccupati residenti al di fuori del luogo di competenza

Le autorità competenti o istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e quelle del Regno di Spagna, cooperano e possono concordare procedure e termini specifici quanto al seguito da dare in funzione della situazione del disoccupato e altre misure volte ad agevolare le attività di ricerca di lavoro dei disoccupati interessati.

CAPO VI

PRESTAZIONI FAMILIARI

ARTICOLO SSCI.30

Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell'articolo SSC.59, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del presente protocollo, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, calcolano l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel rispettivo territorio. In caso di applicazione dell'articolo SSC.59, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'istituzione che applica la legislazione che prevede il livello più elevato di prestazioni versa l'intero importo di tali prestazioni e riceve il rimborso di metà di tale importo dall'altra istituzione, nei limiti dell'importo previsto dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione.

ARTICOLO SSCI.31

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambiano tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, nel corso di un mese civile, indipendentemente dalle date di erogazione delle prestazioni familiari ai sensi della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, l'istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in virtù della legislazione ai sensi della quale sono state concesse all'inizio di tale mese continua a erogarle sino alla fine del mese in corso.

2. L'istituzione che continua a erogare le prestazioni familiari, in conformità del paragrafo 1, comunica all'altra istituzione la data in cui cessa di erogare tali prestazioni familiari. L'erogazione delle prestazioni da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, ha effetto a decorrere da tale data.

ARTICOLO SSCI.32

Procedura per l'applicazione degli articoli SSC.58 e SSC.59 del presente protocollo

1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini degli articoli SSC.58 e SSC.59 del presente protocollo si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e risiedessero a Gibilterra o nel Regno di Spagna, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Se la persona avente diritto alle prestazioni non esercita tale diritto, l'istituzione competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, a seconda del luogo la cui legislazione è applicabile, prende in considerazione la domanda di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore, da una persona assimilata a un genitore o da una persona o un'istituzione che agisce in veste di tutore del figlio o dei figli.

2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente. Tale istituzione, se conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria in conformità degli articoli SSC.58 e SSC.59, del presente protocollo, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che essa applica.

Detta istituzione, se considera che possa sussistere un diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, conformemente all'articolo SSC.59, paragrafo 2, del presente protocollo, trasmette senza ritardo la domanda all'istituzione competente del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e ne informa l'interessato; informa parimenti l'altra istituzione della decisione assunta sulla domanda e dell'importo delle prestazioni familiari erogate.

3. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda, se conclude che la sua legislazione è applicabile ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo SSC.59, paragrafi 1 e 2, del presente protocollo, decide senza ritardo, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, in conformità dell'articolo SSC.59, paragrafo 3, del presente protocollo, all'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, e ne informa il richiedente. Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine di due mesi summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica l'importo delle prestazioni erogate all'istituzione a cui è stata presentata la domanda.

4. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni interessate in merito alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo SSCI.6, paragrafi 2, 3 e 4. A tal fine, l'istituzione del luogo di residenza di cui all'articolo SSCI.6, paragrafo 2, è l'istituzione del luogo di residenza del figlio o dei figli.

5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura stabilita nell'intesa amministrativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SSC.17, SSC.27 E SSC.33 DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO SSC.33

Principi

Ai fini degli articoli SSC.17, SSC.27 e SSC.33, del presente protocollo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per garantire il rimborso integrale, da parte dell'istituzione competente all'istituzione che eroga le prestazioni, delle prestazioni erogate alle persone cui si applica il presente protocollo.

ARTICOLO SSCI.34

Procedura di rimborso tra istituzioni

I rimborsi tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, sono effettuati il più rapidamente possibile dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti non appena ne è in grado. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

CAPO II

RECUPERO DI PRESTAZIONI INDEBITAMENTE EROGATE,
RECUPERO DI VERSAMENTI E CONTRIBUTI PROVVISORI,
COMPENSAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

ARTICOLO SSCI.35

Disposizioni comuni

Ai fini dell'articolo SSC.67, del presente protocollo, e nel quadro ivi definito, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna, adottano le disposizioni necessarie per garantire, ove possibile, la compensazione tra le rispettive istituzioni interessate o il recupero nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO SSCI.36

Perizia medica e controlli amministrativi

1. Fatte salve altre disposizioni, su richiesta dell'istituzione competente la perizia medica è effettuata dall'istituzione del luogo di residenza del beneficiario secondo le procedure previste dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere la perizia medica.

2. L'istituzione del luogo di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto la perizia medica. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di residenza.

L'istituzione debitrice si riserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia al beneficiario può essere chiesto di tornare nel luogo in cui è stabilita l'istituzione debitrice soltanto se è in grado di effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e purché le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Su richiesta dell'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato dall'istituzione del luogo di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4. Le autorità competenti o istituzioni competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e dei beneficiari e la loro partecipazione a regimi o programmi accessibili a tal fine nel luogo di residenza.

5. In via eccezionale rispetto al principio della cooperazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo SSC.62, paragrafo 3, del presente protocollo, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3, del presente articolo all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

ARTICOLO SSC1.37

Informazioni

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, predispongono le informazioni necessarie per fare conoscere alle persone contemplate i diritti di cui godono e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. Dette autorità provvedono all'aggiornamento regolare di tali informazioni e monitorano la qualità dei servizi forniti ai clienti.

ARTICOLO SSCI.38

Conversione valutaria

1. Ai fini del presente protocollo e del presente allegato, il tasso di cambio tra le valute applicato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e nel Regno di Spagna, rispettivamente, è il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea.
2. Ai fini del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e del presente allegato, per tasso di conversione si intende il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.
3. Se non stabilito diversamente nel presente articolo, il tasso di conversione è quello pubblicato il giorno in cui è effettuata l'operazione.
4. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna che, ai fini dell'accertamento di un diritto e del primo calcolo della prestazione, deve convertire un importo, usa il tasso di conversione seguente:
 - a) quando, in base alla legislazione nazionale o al presente protocollo, l'istituzione tiene conto di importi, quali redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di conversione pubblicato l'ultimo giorno di tale periodo;

- b) quando, in base alla legislazione nazionale o al presente protocollo, allo scopo di calcolare la prestazione l'istituzione tiene conto di un unico importo, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione deve essere applicata.
5. Il paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis* quando l'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna deve convertire un importo per il ricalcolo della prestazione a causa di cambiamenti nella situazione di fatto o di diritto dell'interessato.
6. L'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, che eroga una prestazione indicizzata periodicamente in conformità della legislazione nazionale usa per ricalcolarla, nei casi in cui gli importi in un'altra valuta abbiano un'incidenza su tale prestazione, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese precedente il mese in cui l'indicizzazione è dovuta, salvo se diversamente previsto dalla legislazione nazionale.
7. Ai fini del presente articolo, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra le valute del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e del Regno di Spagna, è la seguente:
- a) nel caso di una richiesta di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione a carico degli arretrati o dei pagamenti correnti; o
- b) nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.

Ai fini del presente paragrafo, per "giorno lavorativo" si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui questa pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.

ARTICOLO SSCI.39

Disposizioni transitorie in materia di pensioni

1. Qualora la data del verificarsi dell'evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, e la domanda di pensione non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione come segue:

- a) per il periodo precedente la data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, in conformità degli accordi in vigore tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna;
- b) per il periodo che comincia alla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio di Gibilterra o del Regno di Spagna, in conformità del presente protocollo.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione a un'istituzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo nel territorio del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o del Regno di Spagna, comporta il riesame d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall'istituzione o dalle istituzioni, rispettivamente, del Regno di Spagna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in conformità del presente protocollo. Tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell'importo della prestazioni.

PROTOCOLLO
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO PCUST.1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa che chiede assistenza amministrativa in virtù del presente protocollo e che una delle parti ha comunicato essere competente a tal fine;
- b) "normativa doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una o dell'altra parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;
- d) "operazione contraria alla normativa doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della normativa doganale;

- e) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa che riceve una domanda di assistenza in virtù del presente protocollo e che una delle parti ha comunicato essere competente a tal fine;
- f) "persona": una persona fisica o una persona giuridica; e
- g) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

ARTICOLO PCUST.2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.
2. Le disposizioni relative all'assistenza in materia doganale del presente protocollo si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di recupero di dazi, imposte o sanzioni è contemplata dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e accise e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

ARTICOLO PCUST.3

Assistenza su richiesta

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti che le consentono di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; o
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su:
 - a) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;

- b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- e) locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della normativa doganale.

ARTICOLO PCUST.4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

- a) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

- b) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) mezzi di trasporto in merito ai quali si possa ragionevolmente ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- d) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO PCUST.5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. A esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza ovvero laddove concordato fra autorità richiedente e autorità interpellata, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere confermate senza ritardo dall'autorità richiedente per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le informazioni seguenti:
 - a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;
 - b) le informazioni o il tipo di assistenza richiesti;
 - c) l'oggetto e i motivi della domanda;

- d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
- g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di espletare la domanda.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, l'autorità interpellata può richiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO PCUST.6

Esecuzione delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede senza ritardo, nell'ambito delle sue competenze, come se agisse per proprio conto o su domanda di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente. Nel fornire tale assistenza l'autorità interpellata prende nella dovuta considerazione l'urgenza della richiesta.
2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO PCUST.7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte in virtù di una domanda presentata a norma del presente protocollo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico. L'autorità interpellata può comunicare i risultati delle indagini oralmente, ma deve successivamente comunicarli per iscritto.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente ai vincoli giuridici di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.

3. Conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO PCUST.8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo PCUST.6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. D'intesa con la parte interpellata, e alle condizioni da questa eventualmente specificate, i funzionari debitamente autorizzati dell'altra parte possono presenziare alle indagini condotte nel territorio della parte interpellata.

ARTICOLO PCUST.9

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile.

ARTICOLO PCUST.10

Scambio automatico di informazioni

1. Le parti possono, per comune accordo a norma dell'articolo PCUST.15 del presente protocollo:
 - a) scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo; e
 - b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2. Le parti possono stabilire intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare e sul formato e sulla frequenza di trasmissione, al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

ARTICOLO PCUST.11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza a norma del presente protocollo può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che tale assistenza:

- a) rischi di pregiudicare la sovranità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
- b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo PCUST.12, paragrafo 5, del presente protocollo; o
- c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. L'autorità richiedente che sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le fosse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente, per iscritto, la sua decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO PCUST.12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nel presente protocollo.

2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente, a meno che la parte che ha trasmesso le informazioni dia preventivamente il suo consenso alla divulgazione di dette informazioni. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra delle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare protezioni supplementari.

ARTICOLO PCUST.13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti ovvero loro copie riservate o certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione è precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO PCUST.14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.
3. Se l'esecuzione della domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti si consultano per stabilire con quali modalità e condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo devono essere sostenuti i costi.

ARTICOLO PCUST.15

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte tiene informata l'altra parte in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità delle disposizioni del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.

3. Nell'Unione le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

ARTICOLO PCUST.16

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza amministrativa reciproca conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

ARTICOLO PCUST.17

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato specializzato per l'economia e il commercio.

ARTICOLO PCUST.18

Sviluppi futuri

Al fine di integrare i livelli di assistenza reciproca previsti dal presente protocollo, il comitato specializzato per l'economia e il commercio può adottare una decisione volta ad ampliare il presente protocollo stabilendo intese su specifici settori o materie conformemente alla normativa doganale rispettiva delle parti.

PROTOCOLLO
SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE
IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI ACCISE
E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI
RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO PVAT.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è istituire un quadro di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, (di seguito, unicamente ai fini del presente protocollo, "parti"), affinché le rispettive autorità possano prestarsi reciprocamente assistenza per assicurare il rispetto della normativa in materia di, secondo il caso, IVA, accise e imposta sull'operazione, per salvaguardare il gettito fiscale che ne deriva e per recuperare i crediti risultanti da dazi e imposte.

ARTICOLO PVAT.2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo stabilisce le norme e le procedure per la cooperazione finalizzata:

- a) allo scambio di qualsiasi informazione che possa contribuire ad accertare correttamente, secondo il caso, l'IVA, l'accisa e l'imposta sull'operazione, monitorare la corretta applicazione di tali imposte e combattere le frodi a danno di tali imposte;
- b) al recupero di quanto segue:
 - i) crediti relativi a IVA, imposta sull'operazione, dazi doganali e accise riscossi da una parte o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di esse, escluse le autorità locali;
 - ii) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui al punto i), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi in questione o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative,
 - iii) e interessi e spese riguardanti siffatti crediti.

ARTICOLO PVAT.3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "indagine amministrativa": tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da una delle parti nell'esercizio delle sue funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di IVA, di imposta sull'operazione o di accisa;
- b) "autorità richiedente": l'autorità competente che chiede assistenza per il recupero;
- c) "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- d) "autorità competente": l'autorità di cui è data comunicazione a norma dell'articolo PVAT.4, paragrafo 1;
- e) "dazi doganali": i dazi dovuti sulle merci che entrano nel territorio doganale di ciascuna parte o ne escono, conformemente alle norme stabilite nella rispettiva normativa doganale;
- f) "accise": i dazi e gli oneri definiti tali dalla normativa interna della parte in cui ha sede l'autorità richiedente;

- g) "persona": una persona fisica, una persona giuridica, un'associazione di persone che non è una persona giuridica ma ha capacità di agire in una delle parti, e qualsiasi altro istituto giuridico, di qualsivoglia natura e forma, dotato o no di personalità giuridica;
- h) "autorità interpellata": l'autorità competente che riceve una domanda di assistenza;
- i) "autorità richiedente": l'autorità competente che chiede assistenza per l'IVA, l'imposta sull'operazione o le accise;
- j) "scambio spontaneo": la comunicazione non sistematica di informazioni al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a uno degli Stati membri dell'Unione, effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta;
- k) "paese terzo": paese diverso da uno Stato membro dell'Unione e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra;
- l) "imposta sull'operazione": l'imposta ai sensi della legge del 2026 relativa ai rapporti con l'Unione europea di Gibilterra; e
- m) "IVA": per l'Unione, l'imposta sul valore aggiunto a norma della direttiva 2006/112/CE per l'Unione¹.

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

ARTICOLO PVAT.4

Organizzazione

1. Ciascuna parte notifica o designa, a seconda del caso, un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente protocollo e ne informa l'altra parte.
2. Ciascuna parte notifica o designa, a seconda del caso:
 - a) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa in materia di, secondo il caso, IVA e imposta sull'operazione prevista dal titolo II del presente protocollo;
 - b) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa in materia di accise prevista dal titolo II-III del presente protocollo;
 - c) un'unica autorità che funge da autorità richiedente e da autorità interpellata per la cooperazione amministrativa prevista dal titolo IV del presente protocollo;
3. L'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui al paragrafo 1 informa la Commissione europea delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, notificate conformemente al paragrafo 2, e degli eventuali aggiornamenti di tali notificazioni. La Commissione europea trasmette tali informazioni agli Stati membri.

4. L'autorità competente degli Stati membri di cui al paragrafo 1 informa la Commissione europea delle autorità designate conformemente al paragrafo 2, e degli eventuali aggiornamenti di tali designazioni. La Commissione europea trasmette tali informazioni all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di cui al paragrafo 1.

5. Le informazioni relative alle autorità uniche di cui al paragrafo 2 riportano tutti i dati di contatto, compresi un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni elettroniche.

ARTICOLO PVAT.5

Regime linguistico

Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda.

ARTICOLO PVAT.6

Riservatezza

1. Le informazioni ottenute da una parte a norma del presente protocollo sono considerate riservate e sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo.

2. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'autorità ricevente.
3. Dette informazioni possono essere divulgate unicamente alle persone o autorità, compresi organi giurisdizionali e amministrativi, incaricate dell'applicazione della normativa in materia di IVA, accise, imposta sull'operazione o dazi doganali, comprese le misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti di cui all'articolo PVAT.2, lettera b).
4. L'utilizzo ulteriore è subordinato al previo consenso scritto dell'autorità che fornisce le informazioni.
5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie certificate conformi o estratti degli stessi, ottenuti da una parte nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente protocollo possono essere adottati come elementi di prova in tale parte allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detta parte.

TITOLO II

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE A DANNO DI IVA, ACCISE E IMPOSTA SULL'OPERAZIONE

CAPO 1

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

ARTICOLO PVAT.7

Scambio di informazioni e indagini amministrative

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni d'interesse di cui all'articolo PVAT.2, lettera a), fra cui qualsiasi informazione relativa a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. L'autorità interpellata può consultarsi con l'autorità richiedente quanto alla necessità di indagini specifiche e comunica le informazioni ottenute, tra cui relazioni, attestati, copie autenticate e qualsiasi altro documento.

ARTICOLO PVAT.8

Assistenza per le richieste relative alle accise

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su:

- a) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;
- b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;
- c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla normativa in materia di accise;
- e) locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della normativa in materia di accise;

- f) circolazione di merci; e
- g) qualsiasi altro elemento d'interesse su un operatore economico o un deposito fiscale che possa essere implicato in operazioni contrarie alla normativa in materia di accise.

ARTICOLO PVAT.9

Termine per la comunicazione di informazioni

1. L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui all'articolo PVAT.7 al più presto e comunque entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di 30 giorni.
2. L'autorità interpellata che non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 1, informa per iscritto l'autorità richiedente dei motivi e indica i prevedibili tempi di risposta.

CAPO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

ARTICOLO PVAT.10

Scambio spontaneo di informazioni

L'autorità competente di una parte trasmette all'autorità competente dell'altra parte, senza preventiva richiesta, tutte le informazioni d'interesse per la corretta applicazione dell'IVA, delle accise o dell'imposta sull'operazione, in particolare nei casi in cui:

- a) l'imposizione deve aver luogo nell'altra parte;
- b) nell'altra parte è stata commessa o è probabile che sia stata commessa una violazione della normativa in materia di IVA, di accise o di imposta sull'operazione; o
- c) esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altra parte.

CAPO 3

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

ARTICOLO PVAT.11

Notifica amministrativa

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta misure per consegnare o notificare a destinatari nel suo territorio documenti o decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo. Le richieste sono presentate per iscritto, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile.
2. Le richieste indicano il nome e l'indirizzo del destinatario, l'oggetto della decisione o dell'atto e qualsiasi altra informazione utile.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

ARTICOLO PVAT.12

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Previo accordo con l'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire a funzionari dell'autorità richiedente di essere presenti nei suoi uffici o in qualsiasi altro luogo in cui eserciti le sue funzioni ovvero durante le indagini amministrative svolte nel suo territorio, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio della parte dell'autorità interpellata al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari dell'autorità richiedente e della parte dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione della parte interpellata e conformemente alla sua normativa.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO PVAT.13

Condizioni relative allo scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo PVAT.2, lettera a), o effettua la notifica amministrativa di cui all'articolo PVAT.11, purché:
 - a) il numero e il tipo delle richieste di informazioni o notifica amministrativa presentate dall'autorità richiedente non implicino un onere amministrativo eccessivo; e
 - b) l'autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione disponibili.
2. Il presente protocollo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la normativa o la prassi amministrativa della parte che dovrebbe fornire le informazioni non consentano alla parte di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze.
3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non sono in nessun caso interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.
6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

ARTICOLO PVAT.14

Forme di comunicazione

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, anche in formato elettronico. La domanda indica, per quanto possibile:
 - a) l'autorità richiedente e il funzionario richiedente;
 - b) il tipo di assistenza richiesta;
 - c) l'oggetto e i motivi della domanda;
 - d) le pertinenti considerazioni di carattere giuridico;

- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci, sulle persone o sulle operazioni oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
- g) gli eventuali ulteriori dettagli disponibili che consentano all'autorità interpellata di espletare la domanda.

2. Se una domanda non soddisfa i requisiti previsti al presente articolo, l'autorità interpellata può richiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelari.

TITOLO III

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

CAPO 1

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ARTICOLO PVAT.15

Richiesta di informazioni

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei debitori o dei beni situati nel suo territorio e per il recupero dei crediti di cui al presente protocollo.
2. L'autorità interpellata può svolgere o predisporre le indagini amministrative necessarie come se operasse per un proprio caso di recupero.
3. L'assistenza può essere rifiutata soltanto nei casi in cui:
 - a) l'autorità interpellata non potrebbe ottenere le stesse informazioni per le proprie esigenze;
 - b) la divulgazione rivelerebbe un segreto professionale o commerciale; o

- c) la divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
4. Le informazioni non possono essere rifiutate per il solo fatto che sono detenute da un istituto finanziario o da un rappresentante che agisce per conto altrui.
5. Laddove rifiuti l'assistenza, l'autorità interpellata ne informa per iscritto l'autorità richiedente motivando la propria decisione.

ARTICOLO PVAT.16

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Con l'accordo dell'autorità interpellata, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o partecipare alle indagini amministrative relative ai casi di recupero.
2. Nel corso di dette attività i funzionari in visita agiscono sotto la supervisione e secondo le procedure dell'autorità interpellata. Essi non esercitano autonomamente alcun potere di esecuzione.
3. Quando il diritto nazionale lo consente, l'autorità interpellata può permettere ai funzionari in visita di consultare i fascicoli del caso, interrogare le persone coinvolte o assistere ad udienze o procedimenti giudiziari.
4. I funzionari in visita devono essere muniti di un'autorizzazione scritta che ne conferma l'identità e la qualifica ufficiale e devono rispettare gli stessi obblighi di riservatezza dei funzionari dell'autorità interpellata.

CAPO 2

ASSISTENZA PER LA NOTIFICA DI DOCUMENTI

ARTICOLO PVAT.17

Richiesta di notifica di taluni documenti relativi a crediti

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario gli atti, le decisioni o i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, compresi quelli di carattere giudiziario, relativi all'IVA, alle accise, all'imposta sull'operazione o ai dazi doganali ovvero al relativo recupero.

Le richieste di notifica indicano:

- a) l'autorità richiedente e i dati di contatto dell'ufficio responsabile;
 - b) il nome, l'indirizzo e gli altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario, per quanto disponibili;
 - c) la natura e l'oggetto del documento da notificare; e
 - d) una breve descrizione del credito, se del caso con indicazione dell'importo,.
2. Le richieste sono presentate per iscritto, anche per via elettronica.

3. L'autorità interpellata notifica il documento conformemente al proprio diritto interno. Una volta eseguita la notifica, l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente della data e delle modalità con cui è stata eseguita.

4. Se la notifica non può essere eseguita, l'autorità interpellata ne informa prontamente l'autorità richiedente indicando i motivi.

CAPO 3

MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI

ARTICOLO PVAT.18

Domanda di recupero

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel territorio della parte dell'autorità richiedente.

2. L'autorità richiedente comunica all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

ARTICOLO PVAT.19

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel territorio della propria parte.
2. Prima di presentare domanda di recupero, l'autorità richiedente applica le procedure di recupero del caso disponibili sul territorio della propria parte, tranne nelle situazioni seguenti:
 - a) quando è evidente che non vi sono beni utili al recupero nel territorio della propria parte o che tali procedure non porteranno al pagamento di un importo consistente e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio della parte dell'autorità interpellata; o
 - b) quando il ricorso a tali procedure nel territorio della propria parte darebbe luogo a difficoltà eccessive.

ARTICOLO PVAT.20

Esecuzione della domanda di recupero

1. L'autorità interpellata procede al recupero del credito come se si trattasse di un credito del proprio territorio, valendosi dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale territorio.

2. L'autorità interpellata tiene informata l'autorità richiedente delle misure di recupero prese e degli importi recuperati.
3. L'autorità interpellata può concedere agevolazioni di pagamento o una rateizzazione conformemente alla propria normativa e può addebitare interessi o spese di recupero, che può trattenere.
4. Gli importi recuperati sono trasferiti senza ritardo all'autorità richiedente previa deduzione delle spese o degli oneri che l'autorità interpellata non ha potuto recuperare in conformità dell'articolo PVAT.26, paragrafo 2.

ARTICOLO PVAT.21

Crediti contestati e misure esecutive

1. Le controversie relative alla validità della pretesa o all'importo del credito sono decise dalle autorità della parte dell'autorità richiedente. Le controversie relative alle azioni di recupero intraprese nel territorio della parte dell'autorità interpellata sono decise dagli organi competenti di questa.
2. In presenza di una contestazione del credito o del titolo esecutivo, l'autorità interpellata sospende il recupero della parte contestata fino alla decisione definitiva, ma l'autorità richiedente può chiedere il proseguimento delle misure di recupero o l'adozione di misure cautelari a garanzia del credito.
3. Se, per un credito contestato, il recupero prosegue su richiesta dell'autorità richiedente e il credito è successivamente annullato o ridotto, l'autorità richiedente rimborsa gli importi indebitamente recuperati e le relative spese o i relativi indennizzi.

4. Laddove necessario per scongiurare un mancato recupero per effetto di una frode, della scomparsa di attività o di insolvenza, l'autorità interpellata può adottare le misure cautelari consentite dal suo diritto nazionale prima di ricevere dall'autorità richiedente una domanda a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO PVAT.22

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

ARTICOLO PVAT.23

Domanda di misure cautelari

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta misure cautelari, se consentito dal diritto nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nel territorio dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel territorio dell'autorità richiedente, purché in una situazione analoga l'adozione di misure cautelari sia possibile a norma del diritto e delle prassi amministrative del territorio dell'autorità richiedente.

Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nel territorio dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nel territorio dell'autorità interpellata. Tale documento non è subordinato ad alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nel territorio dell'autorità interpellata.

2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito.

ARTICOLO PVAT.24

Limitazioni all'obbligo dell'autorità interpellata

1. L'autorità interpellata può rifiutare o circoscrivere l'assistenza quando:
 - a) il recupero causerebbe gravi difficoltà economiche o sociali nel suo territorio;
 - b) lo sforzo o il costo amministrativo sarebbe chiaramente sproporzionato rispetto all'importo da recuperare; o
 - c) il credito ha più di cinque anni, il termine decorrendo dalla data di scadenza nel territorio della parte dell'autorità richiedente.
2. In casi eccezionali, l'assistenza può ancora essere prestata fino a dieci anni dopo la data di scadenza se il recupero rimane giuridicamente possibile nella parte dell'autorità richiedente.
3. Non è richiesta assistenza per crediti inferiori a 5 000 GBP.

4. Laddove rifiuti o circoscriva l'assistenza, l'autorità interpellata ne informa per iscritto l'autorità richiedente motivando la propria decisione.

ARTICOLO PVAT.25

Prescrizione

1. I termini per l'accertamento e il recupero dei crediti sono stabiliti dal diritto della parte dell'autorità richiedente.
2. La domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente protocollo sospende il termine di prescrizione fino a quando l'autorità interpellata non le abbia dato esecuzione.

ARTICOLO PVAT.26

Costi

1. Ciascuna parte sostiene i propri costi dell'assistenza in materia di recupero e non chiede il rimborso all'altra parte.
2. L'autorità interpellata può recuperare i propri costi direttamente dal debitore conformemente al diritto del proprio territorio. L'autorità richiedente rimborsa all'autorità interpellata le spese o le perdite causate da domande infondate.
3. In casi eccezionali che comportano costi insolitamente elevati, le autorità possono concordare modalità di rimborso specifiche.

PROTOCOLLO
SULLA TRACCIABILITÀ,
LA COOPERAZIONE NEL CONTRASTO DEL CONTRABBANDO DI TABACCO
E MISURE SUPPLEMENTARI PER I PRODOTTI DEL TABACCO

ARTICOLO PTOB.1

Condivisione delle informazioni

1. Fatti salvi gli altri obblighi cui siano eventualmente vincolati, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si scambiano regolarmente informazioni sui quantitativi di prodotti del tabacco importati, venduti o esportati. Sono scambiate informazioni su ciascuno degli elementi seguenti:

- a) quantitativi di tabacco greggio o non lavorato e di prodotti del tabacco importati a Gibilterra, venduti a Gibilterra o esportati da Gibilterra;
- b) per il tabacco greggio o non lavorato: dati sulle importazioni, con indicazione di varietà, origine, esportatore, destinazione, importatore e peso in chilogrammi; e

c) per i prodotti del tabacco:

- i) distinzione tra i diversi tipi di prodotti: sigarette, sigari, sigaretti, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, tabacco per uso orale, tabacco da fiuto, tabacco da masticare e prodotti del tabacco di nuova generazione, compresi i prodotti del tabacco riscaldato;
- ii) volume dei diversi tipi di prodotti del tabacco per marca e per operatore economico;
- iii) andamento dei prezzi al dettaglio per ciascun tipo di prodotto del tabacco, con indicazione di prezzo medio ponderato per quantitativo venduto, prezzo minimo e prezzo massimo;
- iv) relativamente a vendita all'ingrosso o vendita al dettaglio, per ciascun tipo di prodotto del tabacco: distinzione tra vendite dirette al dettaglio e vendite in franchigia doganale a crociere ricreative o altre forme di trasporto.

2. L'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra condividono informazioni specifiche sulle iniziative messe in atto per prevenire e contrastare la frode e il contrabbando a Gibilterra, fra l'altro in termini di normativa adottata, misure amministrative e giudiziarie applicate, risorse umane e materiali impiegate in tali attività di prevenzione e di contrasto, quantitativi e valore delle merci sequestrate. Rientrano in tale contesto anche informazioni sulle iniziative di contrasto del commercio illecito e delle frodi adottate in applicazione del contenuto e delle norme per quanto attiene alla tracciabilità.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono comunicate a cadenza trimestrale e sono scambiate entro i primi due mesi del trimestre successivo a quello cui si riferiscono.

ARTICOLO PTOB.2

Cooperazione e esecuzione

1. Le autorità competenti all'interno dell'Unione e quelle del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano per identificare, nel caso, le persone domiciliate nel rispettivo territorio che sono ritenute responsabili, direttamente o indirettamente, di contrabbando di prodotti originari di Gibilterra o destinati a Gibilterra in procedimenti avviati per tali fatti. Le autorità competenti collaborano parimenti alle indagini per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è reciproca e si esplica negli elementi seguenti:
 - a) assistenza nella notificazione o comunicazione a tutti i destinatari degli atti emessi dalle autorità richiedenti e da queste indicati;
 - b) su domanda delle autorità richiedenti, comunicazione di tutte le informazioni personali fiscalmente rilevanti relative ai beni, ai fini della riscossione dei crediti delle autorità;
 - c) su domanda delle autorità richiedenti, recupero dei crediti delle autorità, documentati da un titolo che consente l'esecuzione e autorizza le azioni di recupero;
 - d) su richiesta delle autorità, adozione, in base al titolo di cui alla lettera c), di misure idonee a garantire il recupero dei crediti delle autorità.

3. Possono annoverarsi fra le misure idonee di cui al paragrafo 2, lettera d):

- a) il trattenimento dei pagamenti dovuti dall'autorità interpellata al presunto debitore;
- b) le misure che prevedono il congelamento dei beni del presunto debitore;
- c) i meccanismi o altre misure che vietano la cessione, il gravame ovvero l'uso di attività o l'esercizio di diritti aventi valore monetario;
- d) qualsiasi altra misura prevista per legge.

4. Nonostante l'attuazione delle misure previste dal presente protocollo, qualora emergano prove del contrabbando di prodotti del tabacco in quantità consistente verso Gibilterra o la zona circostante in provenienza da una qualsiasi parte della Spagna, le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano misure efficaci per prevenire siffatta attività illecita.

5. Le modalità pratiche di attuazione del presente protocollo sono stabilite in intese amministrative tra le autorità competenti all'interno dell'Unione e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

ARTICOLO PTOB.3

Tracciabilità del tabacco

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra applica un sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco equivalente al sistema dell'Unione, nel quale sono contemplati:

- a) le sigarette e il tabacco da arrotolare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) tutti gli altri prodotti del tabacco nell'arco di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai fini del sistema di tracciabilità del tabacco, per "fabbricante" si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto del tabacco o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio.

2. Le autorità competenti all'interno dell'Unione, per il mercato spagnolo, e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni raccolte col rispettivo sistema. Le informazioni sono comunicate in tempo quasi reale e in ogni caso entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. In circostanze eccezionali il termine può essere prorogato con l'accordo di entrambe le parti.

ARTICOLO PTOB.4

Differenziale di prezzo

Il differenziale di prezzo è previsto nell'allegato 24.

ARTICOLO PTOB.5

Altre misure

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra fissa per le avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco prescrizioni equivalenti a quelle applicabili sul mercato dell'Unione.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra vieta l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale.
3. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra vieta le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori.
4. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dispongono di un sistema che provvede alla distruzione dei prodotti del tabacco confiscati nell'ambito di operazioni contro il commercio illecito e il contrabbando di prodotti del tabacco e di prodotti del tabacco non conformi all'articolo 258, lettera a), del presente accordo. Intese amministrative tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e il Regno di Spagna possono stabilire le modalità pratiche della cooperazione prevista dal presente paragrafo.